

INDICAZIONI IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER I LOCALI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE

Si danno di seguito alcune **indicazioni in merito a temi di igiene edilizia**, al fine di creare le giuste premesse per una uniformità nel giudizio ed una razionale e corretta impostazione della valutazione igienico-sanitaria degli interventi proposti.

RISTRUTTURAZIONI CON MODIFICHE, INTERNE E/O ESTERNE, O RIAMMODERNAMENTI DI FABBRICATI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE NON CONFORMI AL D.M. SANITÀ 05/07/1975 (G.U. n. 190 del 18/07/1975).

Per tali immobili **gli interventi da attuare, in nessun caso, possono essere peggiorativi della situazione preesistente.**

Infatti, pur tenendo conto dello stato di fatto, nel momento in cui si effettuano degli interventi su di un fabbricato, bisogna innanzitutto **tendere al raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari e di altezza minima previsti dalla normativa vigente** (*D.M. Sanità 05/07/1975, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18/07/1975 così come modificato dal D.M. Sanità 09/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26/06/1999*), o se non altro, laddove ciò è reso impossibile dall'esistenza di evidenti e dimostrati fattori ostativi, comunque **al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile stesso.**

Pertanto, in quest'ultimo caso, deve essere presentata una **richiesta di deroga** unitamente ad un **progetto di ristrutturazione che preveda delle soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.**

Quanto detto nel rispetto del disposto dall'art. 1 del D.M. Sanità 09/06/1999, citato in precedenza.

In sintesi, per i motivi suesposti, si richiede che a corredo delle richieste di valutazione igienico-sanitarie dei progetti per edifici residenziali, sulle relazioni igienico-sanitarie sia indicato:

- misure plano-volumetriche dello stato attuale o precedentemente autorizzato;
- misure plano-volumetriche dello stato modificato;
- eventuale richiesta di deroga ai parametri del D.M. 05/07/1975, opportunamente circostanziata e motivata;

ed eventualmente, in caso di piani di recupero o altri strumenti urbanistici che prevedano deroghe, in allegato:

- schede di classificazione;
- norme tecniche di attuazione;
- qualsiasi altro documento che possa risultare utile ai fini della valutazione igienico-sanitaria.

Per tutto quanto attiene ai sistemi di smaltimento dei liquami provenienti dall'edificio, con particolare riferimento al recapito finale ed allo smaltimento dei fanghi di depurazione, la valutazione è di competenza dell'A.R.P.A.T..